

Voluntary Disclosure

Alcuni aspetti critici Società estere e prelievi

6 luglio 2015

Vincenzo Campo Antico
Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



VD – detenzione tramite società estere

- Ai sensi del nuovo art. 5 quater del DL 167 Il contribuente deve:
- “a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, **tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona**, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, **unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili** agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, **non connessi con le attività costituite o detenute all'estero**, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;”

Presupposti per attivare la VD

VD Internazionale

- Violazione delle norme sul monitoraggio fiscale – DL 167

- Persone fisiche
- Società semplici
- Enti non commerciali

VD nazionale

- Violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), IRAP, sostitutive, IVA e dei sostituti di imposta

- Persone fisiche (violazioni diverse da RW)
- Società di capitali ed ogni altro ente

Oggetto della VD in presenza di una società estera

1. Se la società, in base alle sue caratteristiche e modalità organizzative, è considerata un **"mero schermo"** si regolarizzano **i beni intestati solo formalmente alla società;**
2. Se la società è considerata un **soggetto interposto effettivo** con una propria organizzazione si regolarizzano **le quote della società;**
3. Nel caso di società estere **"effettive", residenti in paesi non collaborativi**, di cui il contribuente è considerato il **titolare effettivo si regolarizzano i beni.** Secondo la normativa antiriciclaggio (art.1, comma 2, lett. u del D. Lgs. n. 231/2007) il titolare effettivo è:
 - a. la persona fisica che possiede o controlla la società con il possesso o il controllo anche indiretto di sufficienti partecipazioni al capitale o dei diritti di voto. E' sufficiente **una partecipazione superiore al 25%** del capitale sociale detenuta anche indirettamente;
 - b. La persona fisica che **in altro modo esercita il controllo** sulla società.

Verifica relativa alla natura di una società estera

– CM 10/E del 2015

- Conformandosi ad un orientamento consolidato (CM n.99/E del 2001, CM 9/E del 2002, CM n. 43/E del 2009, CM n. 38/E del 2013) **la CM 10/E del 2015 afferma che:**
 1. “la questione, **non può essere risolta in modo generalizzato** essendo direttamente connessa **alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto**”
 2. “a titolo esemplificativo,... si deve considerare soggetto interposto ...una società localizzata in un **Paese avente fiscalità privilegiata**, non soggetta ad alcun **obbligo di tenuta delle scritture contabili**, in relazione alla quale lo **schermo societario appare meramente formale** e ben si può dire che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio”.
 3. “Con specifico riferimento al trust, si ricorda che questo viene considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che **le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari**

Verifica relativa alla natura di una società estera

1. Se la società non svolge alcuna attività economica, non ha dipendenti, è priva di scritture contabili **dovrebbe essere considerata un "mero schermo"**.
2. Nel caso in cui la società fosse un soggetto economico organizzato ed effettivo essa potrebbe essere **considerata "esterovestita"** ossia residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R.
3. Conseguentemente, se si ritiene che la partecipata estera possa essere considerata esterovestita la regolarizzazione avviene nel seguente modo:
 - ✓ La **società esterovestita** attiva la VD nazionale;
 - ✓ Gli eventuali **soggetti collegati** (società o persona fisiche) residenti attivano la VD nazionale;
 - ✓ Il **socio** attiva la VD internazionale per eventuali dividendi e attività finanziarie detenute all'estero.
4. Non è chiaro se il contribuente che accede alla VD possa scomputare **le imposte assolute** in Italia (o all'estero). L'ODCEC di Milano propone di avvalersi prima del **ravvedimento operoso, recuperando le imposte estere, e poi di presentare l'istanza di VD.**

VD di una società estera immobiliare

1. Anche un immobile **ubicato in Italia** può essere schermato con un fittizia intestazione di una società estera.
 1. Ai fini della VD l'immobile si considera detenuto nel paese BL.
 2. Tale interpretazione è diretta a ricondurre nella VD le attività italiane "occultate all'estero" (**Assonime, Circolare n.16 del 2015**).
 3. L'immobiliare estera, con solo immobili in Italia, potrebbe essere considerata "**esterovestita**" ossia residente avendo l'oggetto e probabilmente la sede amministrativa in Italia.
2. Nel caso in cui **l'immobile non sia in Italia/UE/SEE** non è chiaro se, per ottenere la riduzione, sia necessario intestare l'immobile al contribuente o se si debba procedere al rimpatrio giuridico dell'immobile (affidamento ad una fiduciaria italiana dell'incarico di amministrazione).

Prelievi - l'ODCEC di Milano, Documento di Studio n. 1

1. Le disposizioni presuntive contenute nell'art. 32 co. 1 n. 2) del DPR 600/73 non possono in alcun modo trovare applicazione nell'ambito della VD. Tale disposizione prevede una presunzione semplice che determina l'inversione dell'onere della prova in capo all'imprenditore in ordine alla dimostrazione della irrilevanza reddituale dei versamenti rilevati sui conti correnti.



Impieghi delle somme prelevate

1. La Relazione deve descrivere come sono state impiegate le somme prelevate e a chi sono state consegnate le somme.
 1. Consumo personale, investimenti, utilizzi illegittimi
 2. Rischi per i soggetti collegati e dell'avvio di indagini per reati non coperti dalla procedura.
2. Consumo personale
3. Le **cassette di sicurezza** devono essere aperte "alla presenza di un pubblico ufficiale locale" e dimostrare che quel denaro non sia il frutto di attività illecitamente detenute all'estero. (Martino).
4. Investimenti, occorre documentarli.
5. Pagamenti di somme molto rilevanti possono dare lugo all'avvio di indagini per il compimento di reati non coperti dalla procedura di VD.